

CONVENZIONE

TRA

la Città metropolitana di Roma Capitale, rappresentata dalla Sindaca *pro tempore*, Avv. Virginia Raggi, domiciliata per la carica presso la sede di Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/a, C.F. 80034390585 (di seguito “capofila”)

E

il Comune di Roma Capitale, rappresentato dalla Sindaca *pro tempore*, Avv. Virginia Raggi, domiciliata per la carica presso la sede diVia C.F. (di seguito “partner”)

il Comune di Fiumicino, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,, domiciliato per la carica presso la sede diVia C.F. (di seguito “partner”)

il Comune di Pomezia, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,, domiciliato per la carica presso la sede diVia C.F. (di seguito “partner”)

il Comune di Monterotondo, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,, domiciliato per la carica presso la sede diVia C.F. (di seguito “partner”)

il Comune di Tivoli, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,, domiciliato per la carica presso la sede diVia C.F. (di seguito “partner”)

il Comune di Anguillara Sabazia, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,, domiciliato per la carica presso la sede diVia C.F. (di seguito “partner”)

PREMESSO

l’articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” che ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia per la cui realizzazione viene, tra l’altro, costituito il “*Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie*”, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2016;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, che disciplinano le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da finanziare in attuazione del citato Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l’articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, il quale prevede che, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i progetti da inserire nel Programma, le modalità di monitoraggio, di verifica dell’esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

l’articolo 8, comma 2, del bando allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, il quale prevede che l’ammontare del finanziamento dei progetti è determinato dal Nucleo di valutazione, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città

metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta;

il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 con il quale è stato costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la valutazione - sulla base dell'istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato - ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria finale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e, in particolare, ha previsto che i progetti, dal numero 1 al numero 24 dell'elenco ivi allegato, sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, che ha integrato i criteri relativi all'erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;

l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l'articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto come *“Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;*

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 che, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, ha previsto una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e destinato l'importo di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e l'importo di 260 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento degli ulteriori interventi inseriti nel Programma straordinario sopra citato;

l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in base al quale le risorse di cui al punto precedente sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo

sviluppo e coesione e saranno gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto in base al quale le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017;

l'articolo 1, comma 5, in base al quale ai fini dell'erogazione del finanziamento i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

la delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 che, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, ha integrato le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 mediante l'assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, non ancora finanziati;

il punto 2 della predetta delibera prevede che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei progetti;

la delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017 che ha rideterminato in 761,32 milioni di euro l'assegnazione disposta con la precedente delibera CIPE n. 2/2017 ed ha previsto il seguente profilo di spesa: 260 milioni di euro per il 2017, 247 milioni di euro per il 2018 e 254,32 milioni di euro per il 2019, nonché confermato che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e 16 giugno 2017;

CONSIDERATO CHE

la Città metropolitana di Roma Capitale, al fine della presentazione del proprio Progetto a valere sul bando delle periferie, ha provveduto a:

- approvare il Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale, composto da complessivi n. 16 interventi (decreto della Sindaca metropolitana 160 del 26/08/2016);
- approvare i singoli interventi dei Dipartimenti della Città metropolitana che fanno parte del Progetto complessivo, pari a n.8 interventi (decreto della Sindaca metropolitana 159 del 26/08/2016);
- nominare l'Ing. Giampiero Orsini, Direttore del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale", quale responsabile unico del procedimento del Progetto (decreto della Sindaca metropolitana 158 del 26/08/2016);

il Progetto ha una dimensione finanziaria complessiva di euro 47.886.037,07, con una quota di finanziamento pubblico richiesto a valere sul bando delle periferie di euro 39.992.180,09, a cui si aggiungono le quote di co-finanziamento pubblico, pari ad euro 4.837.940,48 e di co-finanziamento privato, pari ad euro 3.055.916,50;

il Progetto è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del citato Programma Straordinario pari a euro 39.992.180,09;

l'articolo 10, comma 2 del bando delle periferie prevede la stipula di apposita Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;

il decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 01/12/2017 ha approvato lo schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, schema trasmesso dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri all'indirizzo pec della Città metropolitana di Roma Capitale in data 27/11/2017;

allo Schema di Convenzione sono allegati i documenti di cui all'art.1, comma 3 dello stesso Schema, ovvero:

- a) relazione generale del Progetto;
- b) cronoprogramma degli interventi;
- c) piano economico-finanziario degli interventi;

in data 22.12.2017 è stata sottoscritta in formato digitale dalla Sindaca metropolitana la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale.

VISTA

la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che all'articolo 1 prevede che anche per gli enti locali “...*le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato...*”.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(PREMESSE, ALLEGATI E DISCIPLINA APPLICABILE)

1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 3 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale della Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le parti contraenti. In particolare, ai fini della presente Convenzione, si intende per Progetto l'insieme dei n. 16 interventi che costituiscono la proposta progettuale inviata dalla Città metropolitana di Roma Capitale e inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016.

2. La presente Convenzione costituisce strumento attuativo della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, di cui recepisce integralmente il contenuto.

3. Gli allegati sono i seguenti:

- a) relazione generale del Progetto;
- b) cronoprogramma degli interventi, aggiornato all'atto della stipula della presente Convenzione;
- c) piano economico-finanziario degli interventi, ivi compresi i dati relativi alla copertura finanziaria degli interventi, aggiornato all'atto della stipula della presente Convenzione;
- d) la Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale;

4. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle seguenti disposizioni, dalle norme di legge, dai decreti del Presidente del Consiglio e dal bando delle periferie richiamati in premessa, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e i soggetti privati.

ART.2
(OGGETTO)

La presente Convenzione regola i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di capofila e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia, in qualità di partner, del Progetto di cui agli allegati a), b) e c), selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui alle premesse, secondo quanto indicato nei precitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART.3
(DURATA)

1. La validità della presente Convenzione è subordinata alla sua sottoscrizione da parte del capofila e di tutti i partner, nonché dalla validità della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale.
2. La presente Convenzione resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziario-contabili previste dalla Convenzione sottoscritta dal capofila con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione del Progetto.
3. Ogni partner si impegna a realizzare le attività nel rispetto del cronoprogramma di cui all'allegato b) della presente Convenzione.
4. Fermi restando i limiti temporali indicati nel cronoprogramma, ciascun partner potrà – con istanza motivata – richiedere al capofila di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate, qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità. Il capofila inoltrerà tale motivata istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale.
5. Ciascun partner potrà richiedere al capofila – sulla base di comprovati motivi – eventuali proroghe almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine di cui si chiede la proroga. Il capofila inoltrerà tale motivata istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, almeno 30 giorni prima del sopra indicato termine ai sensi dell'art.3, comma 3 della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale .

ART.4
(OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. Il capofila si impegna a trasferire ai partner una quota del finanziamento ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del bando delle periferie, complessivamente pari a euro 39.992.180,09, per l'attuazione dei singoli interventi del Progetto.
2. Il capofila, avendo presentato ed ottenuto un finanziamento a nome di tutti i partner per la realizzazione del Progetto, è responsabile e referente unico del Progetto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e si impegna a:
 - fornire attività di supporto e coordinamento ai partner nell'iter di approvazione e attuazione dei progetti;
 - ottemperare agli impegni assunti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di rendicontazione di risultato e delle spese;
 - comunicare ai partner le decisioni assunte dal gruppo di monitoraggio, l'accettazione delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - effettuare tutte le comunicazioni, comprese le richieste di proroga e di erogazione delle risorse nei tempi e nelle modalità previste dalla Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la

Città metropolitana di Roma Capitale, e a trasferire ai partner – integralmente e nel più breve tempo possibile – le rispettive quote.

3. Ogni partner collabora con il capofila in quanto coordinatore tecnico e procedurale, al fine di permettere a quest'ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti della Presidenza del Consiglio.

In quanto attuatore di uno o più interventi specifici del Progetto, ogni partner si impegna a:

i) realizzare gli interventi specifici di propria competenza, nel rispetto degli impegni assunti con il Progetto, in particolare con il cronoprogramma e il piano economico-finanziario, di cui agli allegati b) e c) della presente Convenzione;

ii) trasmettere le informazioni e i documenti necessari all'adempimento da parte del capofila di tutti gli obblighi di comunicazione previsti, che costituiscono un presupposto del relativo finanziamento a carico del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito dall'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

iii) comunicare al capofila tutte le informazioni e la documentazione previste al successivo art. 6, finalizzate all'erogazione del finanziamento, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie in ragione delle peculiari caratteristiche del Progetto;

iv) comunicare al capofila l'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo nei modi previsti della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale e indicati al successivo art. 6;

v) fornire al capofila qualsiasi informazione e documentazione necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione, di cui ai successivi artt. 7 e 9, e uniformare la documentazione secondo le indicazioni fornite dal capofila;

vi) consentire tutte le verifiche e l'attività ausiliaria del gruppo di monitoraggio previste al successivo art. 8;

vii) fornire al capofila, in caso di contestazione di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova, come indicato al successivo art. 11, comma 3;

viii) rimuovere le violazioni, dandone comunicazione al capofila nei tempi indicati, qualora la Presidenza motivi le ragioni per le quali le giustificazioni addotte siano insufficienti e proceda alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, di cui al successivo art. 11, comma 4;

ix) restituire, in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite dal capofila, nei tempi e nella modalità di cui al successivo art. 11, comma 6;

x) dirimere eventuali controversie di scala locale.

ART.5

(REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)

Ogni partner, in quanto attuatore del Progetto per quanto riguarda i singoli interventi, si impegna a:

i) realizzare il Progetto nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella presente Convenzione;

ii) comunicare al capofila, oltre a tutte le informazioni previste nella presente Convenzione, qualsivoglia informazione necessaria per consentire l'attività di verifica, controllo e monitoraggio del Progetto;

iii) individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al decreto legislativo n. 50/2016, e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica.

ART.6

(EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI)

1. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica, da parte del gruppo di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'effettivo adempimento degli obblighi comunicativi di cui alla Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale e del rispetto del cronoprogramma e degli ulteriori vincoli che il capofila e ogni partner sono tenuti a rispettare.

2. Il finanziamento è erogato dalla Presidenza al Capofila con le seguenti modalità:

▪ la quota di finanziamento anticipato del 20% dell'importo del singolo intervento di cui si compone il Progetto è erogata in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica;

▪ i pagamenti intermedi sono erogati, a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi, agli enti beneficiari fino al limite del 95% di avanzamento dei lavori stessi. Tali pagamenti sono disposti annualmente previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento;

▪ la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 7 ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del Cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel Progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;

ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione del RUP della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

3. La rendicontazione prodotta dal responsabile unico del progetto è predisposta sulla base di relazioni periodiche di monitoraggio predisposte dai RUP dei singoli interventi, contenenti le informazioni e la rendicontazione finanziaria di cui al comma precedente.

4. Resta a carico di ciascun partner ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. La Presidenza e il capofila sono estranei a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.

5. Laddove dovessero verificarsi eventuali economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del Progetto, le risorse finanziarie residue saranno riassegnate al Fondo, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4 della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale.

6. Il capofila provvederà entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento delle quote di finanziamento a trasferire gli importi destinati ad ogni partner, fatte salve le necessarie verifiche giuscontabili. A tale

scopo ciascun partner comunicherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il conto di Tesoreria su cui accreditare le relative quote.

7. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

ART.7

(MODALITÀ DI MONITORAGGIO)

1. Ciascun partner si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire alla Presidenza e al gruppo di monitoraggio la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti.

2. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico.

3. Ciascun partner si impegna a comunicare al capofila i dati conformi al prospetto indicativo del set informativo predisposto dal gruppo di monitoraggio della Presidenza al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati.

4. Il capofila è tenuto a comunicare al gruppo di monitoraggio lo stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, ogni partner dovrà trasmettere al capofila le relazioni periodiche di monitoraggio nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 9.

5. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 6 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc.) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.

6. Ogni partner è tenuto a trasmettere al capofila, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, le deliberazioni di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del Progetto.

7. Nel caso in cui, ai sensi del comma 5 del presente articolo, il partner abbia trasmesso le deliberazioni di approvazione dei progetti definitivi, lo stesso si impegna a trasmettere al capofila, nei successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi.

8. Il capofila è, inoltre, tenuto a comunicare:

i) nella relazione periodica di monitoraggio, le determinazioni di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;

ii) nella relazione periodica di monitoraggio, le determinazioni a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.

ART. 8

(VERIFICHE E ATTIVITÀ AUSILIARIA)

1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili al capofila e ai partner ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.

2. Al fine di consentire al gruppo di monitoraggio le predette verifiche, ciascun partner si impegna a garantire:

- a) l'audizione del responsabile unico del procedimento dell'intervento oggetto di verifica con l'eventuale presenza del responsabile unico del Progetto per verificare le procedure predisposte per realizzare gli interventi, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma e proporre eventuali rimodulazioni, e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici, anche al fine di coadiuvare il capofila e i partner;
- b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta, anche a campione, per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate.

3. Ciascun partner deve consentire al capofila, al gruppo di monitoraggio e/o a delegati della Presidenza la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione degli interventi per l'espletamento della attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

4. Tali verifiche non sollevano comunque i partner dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

ART. 9

(RENDICONTAZIONE DI RISULTATO E DELLE SPESE)

1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che costituirà la relazione tecnica di monitoraggio.

2. Il capofila è tenuto a presentare alla Presidenza la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui ai precedenti articoli 6 e 7, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto. Le rendicontazioni di risultato e delle spese devono essere inviate alla Presidenza nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), pena la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, secondo i modelli che saranno adottati dal Gruppo di monitoraggio entro trenta giorni dalla stipula della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale.

Al fine di consentire il rispetto delle modalità di rendicontazione in capo al capofila, ogni partner dovrà fornire le relazioni periodiche di monitoraggio di cui all'art. 7 entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.

-3. Ai sensi dell'articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:

- i) per la progettazione;
- ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
- iii) per la realizzazione dell'intervento.

I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) della presente Convenzione.

Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie non possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale finanziamento concesso dalla Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale.

4. Ciascun partner si impegna a sottoporre a collaudo, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti negli interventi di propria competenza del Progetto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il partner che ne assumerà il relativo eventuale onere.

ART. 10

(RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEI PARTNER)

1. Ciascun partner è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi di propria competenza; conseguentemente la Presidenza e il capofila non rispondono degli eventuali inadempimenti dei partner alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.
2. La Presidenza e il capofila non sono responsabili di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte dei partner.

ART. 11

(SOSPENSIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la Presidenza, qualora in esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verifichi l'esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso. In tal caso si procederà alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria allegata al citato decreto.
2. In particolare, la Presidenza può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti:
 - a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, omessa trasmissione, entro 60 (sessanta) giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, nonché di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
 - b) omessa comunicazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lett. i) e ii) della presente Convenzione, delle determinazioni di indizione, delle determinazioni a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
 - c) per ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o per il mancato rispetto dell'intervento finanziato;
 - d) la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto;
 - e) l'omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
 - f) l'utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.
3. La Presidenza, anche su proposta del gruppo di monitoraggio, qualora dovesse constatare uno o più violazioni che comportino la revoca dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e relativo bando, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale e qualsiasi ulteriore violazione e/o inadempimento che possa condizionare la realizzazione del Progetto, procede a contestare al capofila, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova. Il capofila unico entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento trasmetterà la comunicazione al partner interessato, il quale dovrà entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, fornire motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.
4. Qualora non si fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Presidenza, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del Progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.
5. La Presidenza, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine individuato dalla Presidenza ai sensi del precedente comma 4, la violazione che ha originato la sospensione del

finanziamento non sia stata rimossa, revoca l'ammissione del relativo Progetto al Programma e, conseguentemente, al finanziamento, procedendo alla riassegnazione delle risorse al Fondo.

6. In caso di revoca, il capofila è tenuto a restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione le somme eventualmente già erogate in attuazione del Programma, che saranno riassegnate al Fondo.

Ogni partner dovrà in tal caso restituire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasmesse dal capofila. Qualora il partner non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, gli importi saranno oggetto delle opportune azioni di recupero, anche coattive, da parte del capofila.

ART. 12

(SPESE)

Eventuali spese e oneri connessi e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico dei partner.

ART. 13

(COMUNICAZIONI)

1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:

- Città metropolitana di Roma Capitale pianificater@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.....
- Comune di Roma Capitale
- Comune di Fiumicino
- Comune di Pomezia
- Comune di Monterotondo
- Comune di Tivoli
- Comune di Anguillara Sabazia

2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

ART. 14

(TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003 "Codice per la protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 15

(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

ART. 16

(SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI)

La presente Convenzione è sottoscritta dalle parti in forma digitale.

Per la Città metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco *pro tempore*

Avv. Virginia Raggi

Per il Comune di Roma Capitale

Il Sindaco *pro tempore*

Avv. Virginia Raggi

Per il Comune di Fiumicino

Il Sindaco *pro tempore*

Esterino Montino

Per il Comune di Pomezia

Il Sindaco *pro tempore*

Fabio Fucci

Per il Comune di Monterotondo

Il Sindaco *pro tempore*

Dott. Mauro Alessandri

Per il Comune di Tivoli

Il Sindaco *pro tempore*

Giuseppe Proietti

Per il Comune di Anguillara Sabazia

Il Sindaco *pro tempore*

Sabrina Anselmo
